



N. 4.

Decreto per il riscatto delle Obbligazioni del Prestito a Premi.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

promulghiamo e pubblichiamo il seguente Decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 6 Marzo 1926:

Art. 1.

Gli Spacciatori autorizzati di valori postali hanno, fino a nuova disposizione, la facoltà di eseguire il pagamento per la metà dell'importo dei valori ritirati dalla Cassa Governativa, anche in obbligazioni del Prestito a Premi valutate al prezzo di Lire 20 ciascuna.

Art. 2.

Le obbligazioni presentate a tale scopo dovranno essere munite del visto del Presidente o del Vice Presidente o del Segretario della Commissione Amministrativa dell'Ente Autonomo Prestito a Premi.

Art. 3.

Le obbligazioni ritirate dovranno essere consegnate alla Commissione Amministrativa dell'Ente Autonomo Prestito a Premi ed aggiunte al patrimonio del Prestito.

Art. 4.

Il presente Decreto entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza il 6 Marzo 1926.

I CAPITANI REGGENTI

Valerio Pasquali - Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

